

CONVENZIONE COLLETTIVA PER TIROCINI**CURRICULARI**

(ai sensi della DGR 17.01.2018 n. 7763 e del D.d.s. 7.05.2018 n.6286)

TRA

L'Università..., di seguito denominato "soggetto promotore", pec..., con sede legale in Foggia, via A. Gramsci 89/91, codice fiscale 94045260711, rappresentata dal magnifico Rettore pro tempore, Prof. Lorenzo Lo Muzio, domiciliato per la carica presso la sede del soggetto promotore

E

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna "B. Ubertini", di seguito denominato "soggetto ospitante", pec protocollogenerale@cert.izsler.it, con sede legale in Brescia, via Bianchi n. 9, codice fiscale 00284840170, rappresentato nella qualità di delegato del Direttore Generale dal Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa Affari Generali e Legal, Dott.ssa Lauretta Cocchi, domiciliata per la carica presso la sede del soggetto ospitante

PREMESSO

- che ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763 l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei medesimi;
- che il soggetto promotore, nel rispetto della normativa vigente in materia, intende promuovere il tirocinio quale momento importante del ciclo di studi in ambito curriculare;
- che il soggetto ospitante promuove la formazione, l'aggiornamento e

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.lgs. n. 82/2005).

la specializzazione degli operatori nei settori di propria competenza e svolge, in esecuzione delle proprie finalità istituzionali, attività di supporto tecnico-scientifico e di tirocinio.

Tanto premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto)

Il soggetto ospitante su proposta del promotore si impegna ad accogliere presso le proprie sedi sul territorio delle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, compatibilmente all'ordinario espletamento della propria attività istituzionale, i soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli indirizzi regionali adottati da Regione Lombardia e di seguito collettivamente denominati "tirocinanti" per lo svolgimento di:

tirocini "formativi curricolari", *quali esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello terziario, dottorati, master universitari o realizzati da istituti di alta formazione accreditati da enti riconosciuti in ambito nazionale o internazionale e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore pubblico.*

Essi sono finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario accademico.

Il tirocinio, ai sensi di legge, non costituisce rapporto di lavoro. Ogni tirocinio sarà svolto nell'arco temporale stabilito dai Progetti Formativi Individuali. La durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.lgs. n. 82/2005).

dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

La durata di ogni tirocinio potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti per legge previo accordo tra le parti e fermi restando tutti gli obblighi definiti con la presente convenzione e nel progetto formativo individuale.

Art. 2 (Progetto formativo individuale)

Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Formativo Individuale, sottoscritto dalle parti e dal tirocinante. Per il soggetto ospitante il progetto formativo individuale è sottoscritto dal dirigente responsabile della struttura presso cui il tirocinante sarà ospitato. L'avvio del tirocinio è subordinato inderogabilmente alla sottoscrizione del progetto formativo individuale.

Nel progetto formativo individuale vengono indicati: obiettivi e modalità di svolgimento, durata, nominativo del tirocinante, del tutor aziendale e di quello del promotore, riferimenti delle strutture ospitanti, estremi delle assicurazioni, nonché le ulteriori informazioni e i dati necessari ai sensi della normativa applicabile alla presente convenzione.

Le parti si obbligano a garantire a ogni tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 3, e, in particolare, la formazione in materia di salute e

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.lgs. n. 82/2005).

sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art. 7.

Art. 3 (Funzioni di tutoraggio)

Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor del soggetto promotore e da un tutor del soggetto ospitante, entrambi individuati nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle altre parti.

Il tutor del soggetto promotore svolge funzioni di coordinamento didattico e organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante e soggetto ospitante. Elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il progetto formativo individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.

Il tutor del soggetto ospitante è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante individua un sostituto dotato di requisiti analoghi.

Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare contemporaneamente fino a un massimo di cinque tirocinanti curriculari.

La valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.lgs. n. 82/2005).

Art. 4 (Diritti e obblighi del tirocinante)

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante:

a) è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con le attività del soggetto ospitante;

b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del decreto legislativo 81/08;

c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

d) è tenuto ad osservare il Codice di Comportamento dell'IZSLER vigente nel periodo di durata della presente convenzione;

e) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone motivata comunicazione scritta al soggetto promotore e ospitante.

Non è prevista a favore dei tirocinanti l'erogazione da parte del soggetto ospitante di alcuna indennità.

Art.5 (Promotore)

Il soggetto promotore si impegna a:

- garantire che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare all'attività del soggetto ospitante (INAIL per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché assicurazione per la responsabilità civile verso terzi). Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.lgs. n. 82/2005).

formativo. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel progetto formativo individuale. In caso di infortunio o di malattia professionale, il promotore è tenuto alla denuncia all'INAIL e all'informativa all'autorità di pubblica sicurezza entro i termini e con le modalità di cui alla vigente normativa. Analogamente, in caso di richiesta di risarcimento per danni procurati a terzi dal tirocinante, il promotore è tenuto a segnalare l'evento alla propria compagnia assicuratrice, nei termini di polizza. Il soggetto ospitante, nell'ipotesi in cui venga a conoscenza di un infortunio o una malattia professionale del tirocinante, informa tempestivamente il promotore, trasmettendo copia della relativa documentazione sanitaria, qualora ne sia in possesso;

- trasmettere, laddove richiesta, informativa circa l'attivazione dei tirocini alla Regione e alla struttura provinciale del Ministero del Lavoro territorialmente competente in materia di ispezione.

Art. 6 (Soggetto ospitante)

L'ospitante si impegna a:

- garantire l'esattezza delle informazioni inserite nel progetto formativo individuale, con particolare riferimento al numero di personale presente nella sede operativa di svolgimento del tirocinio e al numero di tirocini in corso al momento di ogni nuova attivazione di tirocinio;
- rispettare e far rispettare il progetto formativo individuale in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- consentire al tutor del promotore di contattare il tirocinante e il responsabile aziendale per verificare l'andamento del percorso e trasmettere al promotore, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.lgs. n. 82/2005).

raggiungimento degli obiettivi, redatta dal tutor aziendale;

- segnalare tempestivamente al promotore qualsiasi incidente di cui sia venuto a conoscenza occorso al tirocinante, nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio.

Art. 7 (Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/08, così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n.86/CSR del 25.5.2017:

- formazione generale: erogazione a carico del soggetto ospitante, salvo che non sia già stata erogata a cura del soggetto promotore che dovrà fornire ad IZSLER valida attestazione di avvenuta formazione;

- formazione specifica: erogazione a carico del soggetto ospitante (a cura dell'ufficio Formazione, Biblioteca, Comunicazione) sui rischi specifici ex artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 presenti in IZSLER e individuati dal Documento di Valutazione dei Rischi di IZSLER;

b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/08: a

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.lgs. n. 82/2005).

	carico del soggetto ospitante;	
	c) “Informazione ai lavoratori” ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 81/08 a	
	carico del soggetto ospitante; ciò in quanto le informazioni sono	
	strettamente connesse: i) alla organizzazione del SPP aziendale	
	compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e	
	antincendio) a lavoratori interni all'azienda; ii) al rischio intrinseco	
	aziendale. L’informazione è a cura del Servizio Prevenzione Protezione	
	di IZSLER e del dirigente delegato del reparto di assegnazione;	
	d) Addestramento sui rischi specifici e sull’uso di attrezzature e	
	macchinari per l’attività da svolgere ai sensi dell’art. 37 del D.lgs.	
	81/08: a cura del dirigente delegato del reparto di assegnazione	
	(soggetto ospitante);	
	e) Eventuale fornitura di dispositivi di protezione individuale: a carico del	
	soggetto ospitante	
	Il soggetto ospitante si assicura, per il tramite del Servizio di Prevenzione e	
	Protezione, che i luoghi di lavoro delle strutture aziendali presso i quali i	
	tirocinanti svolgono le attività di tirocinio siano conformi alle norme in materia	
	di sicurezza sul lavoro, di igiene, di uso didattico, per l’accesso e la frequenza	
	delle attività.	
	Il dirigente responsabile della struttura di assegnazione dei tirocinanti, delegato	
	dal Direttore Generale all’esercizio delle funzioni in materia di sicurezza e	
	salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/08, avrà cura di	
	verificare il rispetto da parte del tirocinante degli obblighi propri di ciascun	
	lavoratore di cui all’art. 20 D. Lgs. 81/2008 nonché di verificare e assicurare il	
	rispetto del numero complessivo di tirocinanti da poter ospitare nella struttura	
	Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del “Codice dell’Amministrazione Digitale” (D.lgs. n. 82/2005).	
	8	

per garantire la sicurezza dei tirocinanti.

Art. 8 (Durata della convenzione e recesso)

La presente convenzione è sottoscritta digitalmente ed ha validità di 48 mesi a decorrere dalla data di registrazione della stessa al protocollo generale dell'ultimo firmatario. Essa si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative.

Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dagli obblighi presi con la sottoscrizione della presente Convenzione, dandone motivata comunicazione scritta alle altre parti e per i seguenti motivi:

- a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo individuale;
- b) nel caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti;
- c) nel caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto.

Il recesso deve essere comunicato all'altra parte ed al tirocinante in forma scritta e avrà effetto dalla data di ricezione della comunicazione stessa.

Art. 9 (Normativa applicabile)

La presente convenzione e ciascun tirocinio attivato in esecuzione della stessa sono disciplinati dalla normativa nazionale vigente nonché da quella di Regione Lombardia, ove è ubicata la sede legale di IZSLER.

Art. 10 (Patto d'integrità)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.lgs. n. 82/2005).

Il soggetto ospitante ha adottato il proprio patto d'integrità per la stipula e l'esecuzione dei contratti, pubblicato sul sito web istituzionale all'indirizzo https://formazione.izsler.it/Docs/PATTO_DI_INTEGRITA.pdf, che il promotore accetta e si impegna a rispettare. La violazione del predetto patto è causa di risoluzione della presente convenzione.

Art. 11 (Imposta di bollo e di registro)

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I - articolo 2. Il pagamento dell'imposta complessiva è assolto dal soggetto ospitante in modo virtuale, ai sensi dell'articolo 15 del predetto D.P.R.- autorizzazione n. 143 dell'08.7.2014 dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Brescia 2.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 – Tariffa parte II - articolo 4.

Art.12 (Trattamento dei dati personali)

Le Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento, si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a trattare e comunicare i dati personali unicamente nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione nonché ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a trattare e proteggere tali dati, nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003, così come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.lgs. n. 82/2005).

atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione

Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di

competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi

di cui alla D.g.r. 17 gennaio 2018 n° X/7763.

Letto, confermato e sottoscritto.

			Il Rettore
Il soggetto	Università "di Foggia"	Prof. Lorenzo Lo Muzio	
promotore			
		Il Dirigente	
		Responsabile	
	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO	U.O. Affari Generali e	
Il soggetto	SPERIMENTALE DELLA	Legali	
ospitante	LOMBARDIA E DELL'EMILIA	Dott.ssa Laretta	
	ROMAGNA "B. UBERTINI"	Cocchi	

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.lgs. n. 82/2005).